

# Il Garante: se hanno interrotto il servizio, sanzioni inevitabili

PAOLO BOCCACCI

ROMA. «Quello che esattamente è accaduto nella giornata di ieri a Roma» spiega Roberto Alesse, Autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali «lo dobbiamo ancora verificare e a riguardo aspettiamo che la Prefettura e l'Atac, a cui abbiamo già scritto ieri mattina, ci rispondano con un rapporto dettagliato che è il presupposto per compiere le valutazioni del caso».

**Roma ha vissuto un venerdì nero. In molte stazioni i treni della metropolitana si sono fermati all'ora di inizio dello sciopero facendo scendere i passeggeri senza finire la corsa.**

«Se i rapporti dovessero attestare che lo sciopero è iniziato durante le cosiddette fasce di garanzia, che vanno a protezione dei cittadini utenti, è chiaro che ci troveremo di fronte a

forme di responsabilità da parte dei singoli lavoratori che hanno posto in essere comportamenti illegittimi, che non potranno non essere sanzionati».

**E se, anche al di fuori delle fasce di protezione, le metropolitane partite prima dell'inizio dello sciopero si fossero fermate sbarcando i passeggeri nel corso del tragitto?**

«L'erogazione del servizio pubblico deve essere garantita per tutta la fascia oraria prevista dalla legge. Non è possibile interrompere il servizio pubblico essenziale durante l'arco temporale in cui lo stesso per legge deve essere prestato. La fascia del mattino va dalle 5 alle 8.30. Se qualche convoglio si è fermato, poniamo, alle 8.23, si tratta di una violazione del diritto alla libertà di circolazione dei cittadini».

**Che cosa rischiano coloro che avessero con lo sciopero messo in atto comporta-**

**menti vietati?**

«La legge 146 del 1990 consente all'Autorità di sanzionare il comportamento delle aziende, dei sindacati e dei lavoratori. Così come l'Autorità interviene sempre in caso di violazioni formali della legge sul diritto di sciopero».

**Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione della legge per quanto riguarda i diritti dei cittadini?**

«Sono dirette se a violare la legge sono i datori di lavoro e i sindacati. Sono, invece, indirette, se le responsabilità ricadono in capo ai singoli lavoratori. Nel senso che è il datore di lavoro a sanzionarli, su indicazione stringente della stessa Autorità di garanzia. Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 2500 fino a un massimo di 100 mila euro. E si possano applicare provvedimenti anche di natura disciplinare».